



COMUNE DI ERBE'
PROVINCIA DI VERONA

CONVENZIONE
A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA'
DEL CORPO BANDISTICO
“GIUSEPPE VERDI” DI ERBE'
TRIENNIO 2020 - 2022

Allegato alla deliberazione della
Giunta Comunale n° ____ del ____ .01.2020

L'anno 2020, il giorno ____ del mese di gennaio in Erbè, nella residenza municipale.

Tra:

1) il Comune di Erbè rappresentato dalla Sig.ra Belè Luisa nata a Erbè il 16.07.1958, responsabile della posizione organizzativa e dei servizi dell'Area Amministrazione e Cultura, ai sensi del Decreto Sindacale n. 6 del 20.05.2019, domiciliata per la carica presso la sede municipale di Erbè, Via Vittorio Emanuele n. 26, la quale interviene alla stipula del presente atto come legale rappresentante del Comune di Erbè (C.F. 80015770235);

2) il Corpo Bandistico "Giuseppe Verdi" di Erbè con sede legale in Erbè Piazza Garibaldi n° 3 - codice fiscale 80054710233 - rappresentato dal Sig. FRANCO SIMONE nato a Isola della Scala il 16.12.1968, residente a Erbè in via F.lli Cairoli n° 18, in qualità di Presidente e, come tale, munito dei necessari poteri

PREMESSO

- Che il Corpo Bandistico ha lo scopo di favorire la diffusione della cultura musicale tramite l'organizzazione, la promozione e l'allestimento di spettacoli musicali in genere;
- Che il Corpo Bandistico ha l'obbligo, come previsto dallo statuto della medesima Associazione, di attivare una "*Scuola allievi a spese della Società tanto per l'istruzione che per gli strumenti*";
- Che il Comune ha individuato nel ricorso alla collaborazione con il Corpo Bandistico il metodo ottimale per il perseguimento dell'obiettivo di promozione della cultura musicale, sia in termini di sostenibilità economico-finanziaria, sia in termini di efficacia;
- con deliberazione della Giunta Comunale n° ____ in data _____ veniva approvato lo schema di convenzione a sostegno dell'attività del Corpo Bandistico "Giuseppe Verdi" di Erbè – triennio 2020 – 2022;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 – Finalità

L'Amministrazione riconosce e salvaguarda la funzione sociale, ricreativa, didattica e culturale, che da oltre un secolo il Corpo Bandistico svolge sul territorio comunale. La presente Convenzione ha come finalità la collaborazione tra il Comune di Erbè e il Corpo Bandistico "Giuseppe Verdi" per la promozione di ogni attività espressiva di tipo musicale, ed in particolare modo della tradizione bandistica.

Art. 2 – Oggetto della convenzione

Oggetto della convenzione sono tutte le possibili azioni rivolte alla promozione musicale locale, ed in particolare:

- la realizzazione di concerti e manifestazioni bandistico-musicali in occasione delle principali ricorrenze religiose e civili;

- la promozione, la cura della scuola e di corsi di orientamento musicale rivolti a giovani e bambini;
- la conduzione di corsi formativi e di approfondimento musicale liberamente accessibili, senza limiti di età;
- l'autonoma promozione ed organizzazione di incontri musicali, da parte del Corpo Bandistico, liberamente fruibili dalla cittadinanza;
- l'aumento della visibilità dell'operato e delle attività bandistiche.

Art. 3 – Obblighi e oneri del Corpo Bandistico “Giuseppe Verdi”

Sono obblighi del Corpo Bandistico:

- 1) Curare annualmente l'esecuzione di un articolato calendario che contempli tutte le manifestazioni-cortei in cui si ritenga opportuna, da parte dell'Amministrazione comunale, la presenza del Corpo Bandistico.
- 2) Eseguire corsi annuali di orientamento musicale rivolti ai ragazzi e giovani del paese;
- 3) Provvedere all'acquisto di strumenti musicali da dare in uso ai ragazzi meno abbienti;

Per manifestazione-corteo si intende una coordinata serie di esecuzioni musicali, costituenti un pubblico incontro, da svolgersi in forma itinerante, o comunque in spazi all'aperto non appositamente attrezzati.

Per concerto si intende, ad integrazione di quanto sopra, una esecuzione musicale in un luogo attrezzato con la partecipazione di almeno l'80% degli esecutori costituenti il Corpo Bandistico, posizionati a sedere con leggi e qualificata direzione musicale, aventi durata di almeno un'ora e trenta minuti.

Le manifestazioni-cortei dovranno indicativamente svolgersi in occasione delle seguenti ricorrenze:

- 25 Aprile
- 4 Novembre
- Festa di Carnevale
- Festa del Melone
- N. tre cerimonie da concordare fra le parti

I concerti dovranno indicativamente svolgersi in occasione:

- n. 1 Concerto di primavera/estate
- n. 1 Concerto di Natale;

Ogni onere circa la realizzazione delle attività musicali sono a carico del Corpo Bandistico “Giuseppe Verdi”.

Non potranno, pertanto, in alcun modo essere chiesti o imputati al Comune di Erbè, rimborsi, oneri o responsabilità, anche nei casi di manifestazioni realizzate presso aree o locali comunali, né tanto meno per:

- spese e obblighi SIAE;
- spese ed obblighi contributivi e previdenziali nonché eventuali agibilità ENPALS per le prestazioni artistiche;
- ospitalità e trasporto (esecutori, strumenti e quant'altro necessario);
- formazione, remunerazione, rimborsi spese del personale e degli esecutori;

- responsabilità e spese di copertura assicurativa circa eventuali danni, verso il Comune e verso terzi e/o verso gli stessi componenti del Corpo Bandistico, anche nel caso di manifestazioni ed attività svolte su espressa richiesta o sollecitazione comunale;
- le spese per eventuali fondali, regie, luci, fonica.

Art. 4 – Oneri a carico del Comune

Il Comune di Erbè concede al Corpo Bandistico un locale di mq 105, posto al piano terra della sede municipale, in Piazza Garibaldi, n° 3 da destinare a sede dell'Associazione, nel quale verranno svolti sia i corsi di orientamento musicale, sia le prove di tutto il corpo bandistico.

Il citato beneficio indiretto, costituito dal canone figurativo, è stimato in euro 520,00/annuo.

Il Comune di Erbè, nell'ambito del rapporto di collaborazione di cui al presente atto, si impegna a liquidare un contributo annuo forfettario al netto di I.V.A., se ed in quanto dovuta, di € 2.500,00 (euro duemilacinquecento) a titolo di sostegno finanziario alle attività associative del Corpo Bandistico e delle attività culturali e musicali oggetto di convenzione.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione da parte del Presidente del Corpo Bandistico, entro il 30 giugno di ogni anno, del bilancio consuntivo dell'anno precedente, nonché dell'attestazione di aver reso la prestazioni di cui all'art. 3.

Art. 5 – Modificazioni

Il calendario delle manifestazioni e degli eventi richiamati nella presente convenzione potranno essere oggetto di modificazione che saranno concordate ed approvate con decisione del Responsabile dell'Area Amministrazione e Cultura.

Art. 6 – Durata della convenzione

La presente Convenzione avrà durata 3 anni, decorrenti dal 1^a gennaio 2020.

Art. 7 – Utilizzo del locale

Il Corpo Bandistico dovrà utilizzare la sala, in conformità a quanto previsto nella presente convenzione, e nell'osservanza di tutte quelle norme che disciplinano gli Enti locali e la gestione degli stessi.

Lo stesso Corpo si obbliga a mantenere per tutta la durata della convenzione le strutture e le sale in perfetta efficienza, assicurando inoltre la pulizia dei locali e dei servizi, nonché la custodia degli stessi, designando un responsabile nei rapporti con l'Amministrazione Comunale di Erbè.

Il concessionario è obbligato a non apportare modifiche, innovazioni o trasformazioni dei locali, nonché agli impianti ed attrezzature, se non previa autorizzazione del concedente.

Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, arredi ed attrezzature dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati al concessionario.

L'Amministrazione Comunale potrà, in qualunque momento, ispezionare i locali e chiedere al concessionario di adottare tutti quei provvedimenti che essi ritengano opportuni per il mantenimento del

buon stato manutentivo della struttura, per un migliore servizio agli utenti e per una corretta osservanza degli obblighi convenzionali.

Sono a carico del Corpo Bandistico tutte le spese che si intendono rientranti nella manutenzione ordinaria, anche attraverso la collaborazione e supervisione degli uffici comunali. Alla manutenzione straordinaria degli immobili dovrà provvedere il Comune.

Le spese derivanti dai consumi di gas, acqua, energia elettrica, ecc. sono a carico dell'Amministrazione Comunale di Erbè, in quanto il locale concesso fa parte della sede municipale.

Art. 8 – Rientro in possesso del locale

L'Amministrazione Comunale potrà in qualsiasi momento entrare in possesso della sala, per comprovati motivi tecnico-amministrativi, che potrebbero pregiudicare il buon andamento.

Art. 9 – Divieto sub-affitto

Il Corpo Bandistico si impegna per tutta la durata della convenzione a non cedere, affittare a terzi, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo la sala oggetto della convenzione e le relative dotazioni.

Art. 10 – Controversie

In caso di controversia relativa alla esecuzione od alla interpretazione di una qualunque parte della presente convenzione, le parti demandano la definizione ad un collegio composto da tre arbitri, di cui uno nominato dalle parti ed il terzo nominato dai primi due. La mancata nomina di uno dei due arbitri di parte, entro trenta giorni dalla comunicazione di nomina da parte dell'altra, costituisce riconoscimento della facoltà in favore di quest'ultima a ricorrere al Presidente del Tribunale di Verona, per la nomina dell'arbitro mancante. Gli arbitri dovranno decidere ritualmente e secondo diritto.

Art. 11 – Risoluzione e facoltà di recesso dal rapporto convenzionale

Nel caso sia accertata l'impossibilità del Corpo Bandistico di fare fronte ai propri obblighi, il presente rapporto convenzionale sarà risolto di diritto, previa comunicazione scritta.

In tal caso il contributo dell'annualità in corso non verrà erogato.

Se il recesso, per motivate ragioni, non avviene con decorrenza a fine anno solare, indipendentemente da chi si avvalga di tale facoltà, il Comune di Erbè corrisponderà il contributo di cui all'art. 4, al 50% in proporzione ai mesi trascorsi in convenzione e per il restante 50% in proporzione al numero dei concerti e/o manifestazioni musicali convenute e regolarmente svolte, da determinarsi con provvedimento dirigenziale.

Art. 12 – Oneri ed effetti fiscali

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti il presente atto, sono a carico del Corpo Bandistico.

Le parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione è soggetta a registrazione solo in

caso d'uso e le relative spese saranno a carico della parte richiedente ed in tal caso sarà richiesta la registrazione a tassa fissa e ciò ai sensi del DPR 131/1986.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679) il Comune di Erbè informa il Corpo Bandistico “Giuseppe Verdi” che i dati personali contenuti nella presente convenzione verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla normativa vigente a questo Ente. I dati verranno trattati sia con strumenti di tipo elettronico che cartaceo per il tempo strettamente necessario e saranno conservati con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi

Il Titolare del trattamento è il Comune di Erbè.

Il Responsabile dello specifico trattamento è il Responsabile dell'Area Amministrazione e Cultura al quale il concessionario potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato - email: amministrazione@comune.erbe.vr.it.

Il Comune di Erbè ha nominato il Responsabile della Protezione dei dati personali, ai sensi dell'art.39 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, i cui contatti sono i seguenti: email: giovannimarino@studiodavvocato.it – mobile: 3484020087 – pec: giovannimarino@ordineavvocativrpec.it

Letto, approvato, sottoscritto

IL RESP. DELL'AREA AMM.VA - Luisa Belè

IL PRESIDENTE DEL CORPO BANDISTICO - Franco Simone